

Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 n. 51

Bando PRIN 2009

Procedure per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO l'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il relativo decreto di attuazione 23 aprile 1997, n. 320 che prevede il finanziamento annuale dei programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN);

VISTO l'articolo 1, commi 870, 871 e 873 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono tra l'altro anche gli interventi relativi ai progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN);

VISTO il sopracitato articolo 1 della legge n. 296/2006 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del previsto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti;

CONSIDERATA l'opportunità di emanare per l'anno 2009 il bando per il finanziamento dei PRIN, secondo le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto ministeriale n. 755/Ric. del 18 novembre 2009 che assegna risorse pari a € 106.000.000 a valere sulle risorse FIRST 2009 (capitolo 7245) per la copertura finanziaria del bando PRIN 2009;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

ART. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2009, di progetti di ricerca di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, dalle Università.

2. Agli effetti del presente decreto si intendono:

- per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- per Università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
- per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
- per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero.

ART. 2

Commissione di garanzia

1. La selezione delle proposte è curata dal Ministero che si avvale di una Commissione di garanzia che ha la responsabilità della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e del Ministero

e che si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, dell'opera di revisori anche stranieri, selezionati dalla Commissione tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando le parole chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della "peer review".

2. La Commissione, di nomina ministeriale, è formata da quattordici esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca nelle diverse aree disciplinari.

3. Il Ministro sceglie direttamente sette componenti della Commissione, tra cui il Presidente della Commissione stessa; i rimanenti sette sono scelti in una rosa di quarantadue esperti, proposti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità, in numero di quattordici ciascuno rispettivamente dalla CRUI, dal CUN e dal CEPR.

4. In particolare, il CEPR provvede alla designazione di giovani studiosi appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti pubblici di ricerca, di età non superiore a 40 anni, che abbiano maturato in prima persona particolare e documentata esperienza nella valutazione e/o nel coordinamento di progetti di ricerca e che siano apprezzati dal predetto Comitato per riconoscimento di meriti eccezionali.

5. I membri della Commissione, nonché i membri della CRUI, del CUN e del CEPR, e i revisori non possono in alcun caso partecipare ai progetti di cui al presente bando.

6. La Commissione di garanzia rimane in carica esclusivamente per il PRIN 2009.

7. All'atto dell'insediamento i componenti della Commissione nominano, al proprio interno, un Segretario.

8. A ciascuno dei componenti spetta un compenso nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

9. Le proposte di cui al precedente comma 3 debbono pervenire entro i termini perentori indicati nelle apposite richieste avanzate, ai soggetti indicati, dal MIUR, ferma restando la competenza del Ministro, in via sostitutiva e in caso di mancato riscontro da parte degli stessi soggetti, nella individuazione di tutti i componenti della Commissione di Garanzia.

10. La Commissione, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali, è supportata da un Ufficio di Segreteria, composto da funzionari dell'Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, e può avvalersi, nell'ambito delle accertate disponibilità di bilancio, al massimo di due collaboratori operativi esterni.

ART. 3

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi ad ognuna delle 14 aree disciplinari di cui al citato D.M. n. 175 del 2000, e presentare un costo massimo di € 500.000.

2. Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto devono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico, comparabile con quello della ricerca avanzata in campo internazionale, e devono altresì poter essere ragionevolmente portati a termine nel periodo di durata del finanziamento concesso.

3. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità operative e deve essere coordinato da un professore, o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o da un ricercatore a tempo determinato di cui all'art.1, comma 14 della legge 230/05, denominato Coordinatore scientifico. Il Coordinatore scientifico, oltre all'attività di coordinamento dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca.

4. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ai soggetti di cui al comma 3, denominati Responsabili di unità. Può essere prevista, tuttavia, all'interno di ciascun progetto, la partecipazione di un'unità operativa appartenente a un Ente pubblico di ricerca, afferente al Ministero, sotto la diretta responsabilità di un ricercatore appartenente al ruolo dell'Ente stesso.

5. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.

6. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa.

7. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata biennale.

8. A tutti i docenti/ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2008, di cui al decreto ministeriale n. 1407/Ric/2008 del 4 dicembre 2008, è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca del programma PRIN 2009.

ART. 4

Presentazione dei progetti

1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è presentato dal Coordinatore scientifico.

2. Per il 2009 la scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 23 aprile 2010 alle ore 17.00

per i Coordinatori scientifici (modello A), e al 16 aprile 2010 alle 17.00 per i Responsabili di unità (modello B).

3. Le domande di finanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, sono presentate esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al comma 2. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, copia cartacea delle domande deve essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli Atenei d'appartenenza e, nel caso di Responsabili di unità degli Enti di ricerca ai rispettivi Presidenti. Per verifiche successive, il Ministero può chiedere copia del documento depositato.

4. Ciascuna Università e ciascun Ente di ricerca può accedere alle domande presentate dal proprio personale.

5. Le domande sono redatte utilizzando modelli/domanda (A e B) appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nel proprio specifico sito. Le domande devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:

- a) titolo del progetto e area di afferenza;
- b) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti;
- c) elenco dei docenti/ricercatori partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
- d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
- e) parole chiave proposte;
- f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
- g) stato dell'arte;
- h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
- i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;
- l) costo complessivo del progetto, articolato per voci:
 - spese di personale (personale dipendente, personale non dipendente);
 - spese generali (quota forfettaria pari al 60% del costo totale del personale, comprendente anche il costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
 - attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
 - servizi di consulenza e simili;
 - altri costi di esercizio;
- m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
- n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.

6. I costi relativi al personale dipendente e al personale non dipendente già operante presso gli atenei e gli enti di ricerca alla data di scadenza del presente bando non possono superare il 30% del costo del progetto.

ART. 5

Valutazione dei progetti

1. Ciascun progetto è valutato da due revisori indipendenti (scelti dalla Commissione sulla base dei contenuti del progetto e delle parole chiave indicate dai proponenti), che devono rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità. Ai revisori è garantito l'anonimato. A ciascuno dei revisori è riconosciuto un compenso, il cui importo sarà determinato con successivo provvedimento nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.

2. La procedura valutativa si svolge per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:

- a) rilevanza, originalità e possibile impatto della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 30;
- b) possibilità di conseguire nei tempi previsti i risultati attesi e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 10;
- c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni secondo criteri di valutazione scientifica internazionali, ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 20;

Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 54/60 possono essere utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale finanziamento. In nessun caso, il raggiungimento di un punteggio almeno pari al predetto limite costituisce garanzia di finanziamento, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 6.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, i revisori indipendenti forniscono alla Commissione un dettagliato giudizio congiunto.

4. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio congiunto oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Commissione individua uno o più nuovi revisori esterni ed attiva le più opportune procedure per permettere di addivenire comunque al giudizio congiunto.

5. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, la Commissione, sulla base dei giudizi degli

esperti propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo art. 6, la graduatoria per area dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi sulla base della complessiva congruità accertata, ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.

6. Con apposito Decreto Ministeriale di recepimento delle proposte della Commissione, viene reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati.

7. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito docente, della scheda di valutazione relativa al progetto presentato, fermo restando l'anonimato dei valutatori.

ART. 6

Entità del finanziamento

1. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui dalla Commissione di Garanzia. Il finanziamento è assegnato ai progetti (nei limiti complessivi delle risorse disponibili, indicate al successivo art. 9) garantendo una quota pari al 3% delle risorse, ad ognuna delle 14 aree di cui al D.M. 4 ottobre 2000 n. 175. L'eventuale quota di finanziamento riferita alle singole aree, non assegnata per mancanza di progetti ammessi a finanziamento, è portata in accrescimento al finanziamento delle altre aree.

2. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato al Coordinatore scientifico che provvede a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.

3. Dopo la rideterminazione, il Ministero comunica ai Rettori degli atenei e ai Presidenti degli enti di ricerca coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa.

4. Il contributo per la realizzazione dei progetti è assegnato in unica soluzione anticipata alle Università ovvero agli Enti sedi delle unità di ricerca.

ART. 7

Gestione e rendicontazione dei progetti

1. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del programma PRIN 2009.

3. La rendicontazione è effettuata dai Responsabili di unità e dal Coordinatore scientifico (che, in qualità di pubblici ufficiali ne attestano la veridicità a tutti gli effetti di legge), nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, ovvero ad apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori. Il Ministero procede a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso di accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

4. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle Università o Enti assegnatari, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente, anche in base ad altro titolo.

ART. 8

Relazioni scientifiche e valutazione ex post dei progetti

1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 7 in merito alla veridicità a tutti gli effetti di legge delle proprie attestazioni, redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmette con modalità telematica al Ministero e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

3. Per ogni area scientifica, la Commissione provvede ad individuare (previa valutazione di assenza di incompatibilità) uno o più esperti di settore cui è affidata la valutazione scientifica complessiva dei progetti al termine degli stessi.
4. Anche le relazioni degli esperti incaricati delle valutazioni ex-post sono trasmesse all'ANVUR, per quanto di competenza. Di tali valutazioni, rese pubbliche, si terrà conto per successive assegnazioni di fondi.

ART. 9

Copertura finanziaria

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di € 104.940.000 (al netto della quota dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio) e a valere sul capitolo 7245 per l'esercizio finanziario 2009, progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
2. La quota dell'1% di cui al precedente comma, pari a € 1.060.000, è riservata al pagamento dei compensi dei revisori scientifici, nella misura massima indicata dal Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.
3. Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti della Commissione di Garanzia e ai soggetti incaricati del monitoraggio e valutazione di progetti di ricerca e del supporto alla Commissione di Garanzia graveranno sul capitolo 1683/10 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART 10

Conclusione del procedimento

1. Le procedure del presente bando (comprese quelle relative all'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per tutti gli incarichi retribuiti di cui al presente bando conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche nazionali, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V - Settore PRIN e sono completate entro 180 giorni a partire dall'insediamento della Commissione di Garanzia.
2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio V - ufficioprin@miur.it.

ART. 11

Richiesta di informazioni e modulistica

1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici di ricerca degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V - Settore PRIN.
2. Sul sito <http://prin.miur.it/> sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo <http://prin.miur.it/>.

Registrato alla Corte dei Conti il 19/07/2010 - Registro n. 12 - Foglio n. 202

Roma, 19 marzo 2010

IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini